

# STATUTO

## ASET S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: FANO PS VIA ENRICO MATTEI 17

Codice fiscale: 01474680418

Numero Rea: PS - 144561

Impresa in fase di aggiornamento

Impresa in fase di aggiornamento

### Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-01-2009 - Statuto completo .....	2
--	---

STATUTO

DELLA SOCIETA' PER AZIONI

"A S E T S.P.A."

ART. 1 DENOMINAZIONE - SEDE

1.E' costituita, ai sensi dell'art. 113 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 come modificato ed integrato dall'art.23bis del D.L.n.112/2008., una Società per Azioni con la denominazione "**Aset S.p.A.**". La società non fa ricorso al mercato del capitale di rischio.

2. Nel rispetto dei presupposti di cui all'art. 113 del D. lgs. 267/2000 -come integrato e modificato dall'art.23bis del D.L.112/2008 nonché dei presupposti di cui all'art. 150 del D. lgs. 152/2006, comma 3 e suc. mod. ed int. :

a)La società è una "multiutilites" partecipata esclusivamente e direttamente da Comuni, altri Enti locali compresi in Ambiti territoriali ottimali; in caso di fusione con società partecipata da Comuni ed altri Enti locali compresi in un diverso ambito territoriale ottimale, ciascuna Autorità d'Ambito mantiene la propria funzione istituzionale in riferimento al territorio di competenza

b)l'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo del Servizio Idrico Integrato da parte degli Enti locali azionisti è prevista attraverso il presente statuto, dal piano d'ambito, dalla convenzione di regolazione del servizio approvata dall'Autorità di Ambito e dalla carta dei servizi;

c)la società realizza la parte più importante della propria attività con gli Enti locali azionisti che la controllano.

3.La società ha sede in Fano all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese competente.

4.La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune con semplice decisione del Consiglio di Amministrazione che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del registro delle imprese. La decisione del Consiglio di Amministrazione dovrà essere sottoposta alla ratifica da parte della prima assemblea ordinaria dei soci.

5.Potranno essere istituite e soppresse, in Italia, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza con delibera del Consiglio di Amministrazione, previa delibera di indirizzo assembleare. Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci. E' onere dei soci comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

ART. 2 OGGETTO SOCIALE E SCOPI

1.La Società ha per oggetto le attività di seguito elencate, compatibili con il servizio idrico integrato, sia per la loro natura sia per la loro rilevanza economica, ed ogni attività inerente e conseguente e opere connesse ai sensi di legge :

a. produzione, trasporto, trattamento e distribuzione del gas per qualsiasi uso;

b. produzione e distribuzione di energia e/o calore da fonti rinnovabili e assimilate e loro utilizzazione e/o vendita nelle forme consentite dalla legge;

c. gestione e/o conduzione di calore per soggetti pubblici e/o privati;

d. gestione dell'illuminazione pubblica ed impianti semaforici;

e. gestione del servizio idrico integrato comprendente gli impianti di captazione, sollevamento, trasporto, trattamento e distribuzione dell'acqua per usi potabili e non; gestione degli impianti di raccolta, collettamento, trattamento e smaltimento delle acque reflue urbane e industriali e il loro eventuale riutilizzo, in conformità a quanto previsto dal D. lgs. 152/2006 e ss. mm. e dalla legge regionale 22 giugno 1998, n. 18 "Disciplina delle risorse idriche" e ss.mm.

f. gestione e manutenzione della rete di raccolta delle acque meteoriche e relativi impianti;

g. manutenzione e gestione ordinaria e straordinaria delle fontane pubbliche;

h. servizio di igiene ambientale consistente nella raccolta, trasporto, recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi di tutte le categorie e in tutte le fasi, come identificate dalle vigenti leggi; attività di autotrasporto di cose per conto di terzi; commercializzazione di materiali e prodotti provenienti dal trattamento dei rifiuti; attività diverse di igiene ambientale quali espurgo di pozzi neri; pulizia delle spiagge, raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti, derattizzazione, disinfezione; tutti gli altri servizi complementari di igiene urbana ed ambientale (sgombero della neve, ecc.) affidati dai Comuni soci, da altri Enti e da altri soggetti privati, gestione del servizio di smaltimento rifiuti e servizi connessi;

i. commercializzazione delle materie prime derivanti dal ciclo di trattamento dei rifiuti;

j. trattamento dei rifiuti derivanti dal ciclo di manutenzione e di pulizia dei mezzi aziendali;

k. servizi di analisi chimico-fisiche e microbiologiche su matrici ambientali nei confronti di soggetti pubblici, imprese e privati.

2. Il servizio di cui al precedente comma 1, lett. e), per tutti gli Enti locali che hanno affidato il Servizio Idrico Integrato, verrà svolto secondo le condizioni e le modalità contenute nella convenzione perfezionata con l'Autorità di Ambito.

3. La società è tenuta a realizzare e a gestire in favore degli Enti locali soci i servizi di cui alle lettere che precedono, per la parte principale della propria attività e comunque in misura non inferiore all'80% dei ricavi

risultanti dal conto economico del bilancio di esercizio di ogni anno, ai sensi dell'art. 2425, 1° comma, lett. A1) C.C , ivi compresi eventuali servizi attribuiti ai sensi di legge, indipendentemente se affidati direttamente dagli stessi o aggiudicati con procedura ad evidenza pubblica anche tramite le proprie partecipate e/o controllate. Il Collegio Sindacale della società verifica ed attesta, nella relazione al bilancio di esercizio di ogni anno, il soddisfacimento della percentuale realizzata nell'anno precedente, per le attività e i servizi svolti per gli Enti locali soci di cui al comma precedente, secondo le indicazioni dell'Autorità di Ambito.

4.La Società, può svolgere, fermo restando il rispetto della percentuale di cui al precedente comma, attività, servizi, studi, ricerche, consulenze sia tecniche che amministrative, assistenza tecnica e finanziaria ad altri enti pubblici e privati nel settore dei pubblici servizi, nonché attività di progettazione e costruzione anche per conto terzi, degli impianti relativamente anche ai servizi di cui al presente articolo nonché studi di fattibilità, direzione lavori, che siano connessi alle proprie competenze aziendali.

5.Le attività formanti parte dell'oggetto sociale potranno essere svolte direttamente o mediante società collegate, controllate o partecipate, ai sensi di legge.

6.La società non può sottoscrivere azioni proprie salvo quanto previsto dall'art. 2357 ter, comma secondo, codice civile, accettare azioni proprie in garanzia nonché concedere prestiti o garanzie a chiunque per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni della società.

7.La società potrà svolgere per le società partecipate e consociate servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing e attività per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie, quali prestare avalli, fidejussioni ed ogni garanzia anche reale, effettuare versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, e/o a copertura delle perdite e finanziamenti nel rispetto della normativa prevista per la trasparenza bancaria in materia.

8.Sono tassativamente precluse la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito e le operazioni rientranti nell'attività bancaria e degli intermediari mobiliari.

#### ART. 3 DURATA

1.La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata per decisione dell'assemblea straordinaria dei soci. In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci in qualsiasi momento con un preavviso di dodici mesi.

2.La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause previste dall'art. 2484 Codice Civile.

ART. 4 CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è fissato in Euro 3.090.200,00 (tremilioninovantamiladuecento virgola zero zero) ed è diviso in n. 309.020 azioni nominative ai sensi dell'art. 2346 Codice Civile dal valore nominale di Euro 10,00 (dieci virgola zero zero) cadauna.

2. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

3. Il capitale sociale può essere liberato con conferimenti proporzionali eseguiti in denaro, con compensazione di debiti liquidi ed esigibili della società, con apporti in natura di crediti e beni. Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni d'opera o di servizi.

4. L'acquisto da parte della società di beni o di crediti dei soci o degli amministratori per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale deve essere autorizzato dall'assemblea ordinaria dei soci. L'alienante deve presentare una relazione giurata di un esperto designato dal Tribunale nel cui circondario ha sede la società. In caso di violazione gli amministratori e l'alienante sono solidalmente responsabili per i danni causati alla società, ai soci ed ai terzi. Sono esclusi gli acquisti rientranti nelle operazioni correnti effettuati a valori normali.

5. AUMENTO DI CAPITALE. Il capitale sociale può essere aumentato con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci: la decisione di aumentare il capitale non può essere attuata fino a quando non sono stati integralmente eseguiti i conferimenti.

6. DIRITTO DI OPZIONE. Sull'aumento di capitale con conferimento in denaro, i soci avranno un diritto di opzione in proporzione al numero delle azioni possedute da esercitare entro 30 giorni dal deposito della deliberazione assembleare. L'offerta di opzione deve essere depositata presso il registro delle imprese. Nel caso di rinuncia del diritto di opzione, lo stesso si consolida in coloro che intendono esercitare tale diritto in proporzione delle loro azioni.

7. Qualora vengano deliberati appositi aumenti di capitale "riservati" all'ingresso nella società di altri Enti Locali, tali Enti Locali dovranno contestualmente affidare alla società la gestione di uno o più dei servizi pubblici di cui all'oggetto sociale descritto all' art.2 del presente statuto. L'esclusione del diritto di opzione non è consentita nell'ipotesi di aumento del capitale sociale in denaro resosi necessario a seguito di una diminuzione per perdite e per il ripianamento delle perdite eccedenti il capitale.

ART. 5 AZIONI

1. Le azioni sono nominative e non possono essere convertite al portatore; le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Le azioni non possono essere emesse prima dell'iscrizione della

società nel registro delle imprese.

2. Non possono essere emesse azioni a voto plurimo.

3. Nel caso di comproprietà delle azioni i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.

4. Il possesso anche di una sola azione comporta l'adesione al presente statuto ed alle delibere dell'assemblea dei soci prese in conformità alla legge e allo statuto.

5. Le limitazioni al trasferimento delle azioni di cui al successivo articolo devono risultare dai titoli anche in modo sintetico con richiamo delle norme statutarie.

ART. 6. MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE AZIONI: CLAUSOLA DI PRELAZIONE E CLAUSOLA DI GRADIMENTO

1. Le azioni sono trasmissibili per atto tra vivi nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.

2. Con il termine "trasferire" si intende qualsiasi negozio giuridico di trasferimento anche a titolo gratuito.

3. Il trasferimento delle azioni e/o dei diritti di opzione opera solo tra gli Enti locali soci singoli o associati, o a favore di altri Enti locali nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 1 comma 1 lett. a) che affidano alla Società la gestione di servizi pubblici di cui sono titolari e che rientrano nell'oggetto sociale.

4. CLAUSOLA DI PRELAZIONE: l'Ente locale socio che intenda trasferire nei limiti previsti dal precedente comma, in tutto o in parte, le proprie azioni ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, dovrà darne comunicazione, con lettera raccomandata a.r., al Presidente del Consiglio di Amministrazione, specificando il numero offerto, l'Ente o gli Enti disposti all'acquisto, il prezzo e le condizioni di vendita. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà a dare comunicazione a tutti i soci entro 10 giorni dal ricevimento.

5. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, dovranno manifestare, a mezzo lettera raccomandata a.r. indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 10 giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci, a mezzo lettera raccomandata a.r., delle proposte di acquisto pervenute.

6. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

7. Qualora nessun Ente locale socio eserciti nei limiti e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di

prelazione, le azioni saranno trasferibili ad altri Enti locali aventi i requisiti di cui all'art. 1 comma 1 lett. a), a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta e previo esperimento della procedura di cui al comma successivo (CLAUSOLA DI GRADIMENTO).

8. CLAUSOLA DI GRADIMENTO. Il trasferimento di azioni e/o di diritti di opzione ad altri Enti locali non soci è comunque subordinato all'ottenimento del gradimento dell'Assemblea dei Soci. Il gradimento si intende concesso qualora non sia pervenuto riscontro scritto entro 30 giorni dalla comunicazione di vendita, inviata con lettera raccomandata a.r., ai sensi dell'articolo che precede. Il gradimento potrà essere negato solo quando il cessionario non offra garanzie sufficienti in ordine all'affidamento dei servizi pubblici previsti dall'oggetto sociale e per mancanza di condizioni soggettive di cui all'art.1, comma 2 lett. a).

9. Le limitazioni alla circolazione delle azioni di cui al presente articolo devono risultare dal titolo anche in modo sintetico con richiamo delle norme statutarie.

10. Sono inefficaci, nei confronti della società, tutti gli atti di trasferimento di azioni e/o di diritti di opzione posti in essere in violazione del presente articolo.

#### ART. 7 PEGNO, USUFRUTTO E SEQUESTRO DELLE AZIONI

1. Le azioni possono formare oggetto di pegno, usufrutto, sequestro.

2. Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o usufrutto senza il consenso del consiglio di amministrazione.

3. Nel caso di pegno, usufrutto delle azioni il diritto di voto deve spettare al socio, salva diversa e specifica autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

4. Nel caso di sequestro delle azioni il diritto di voto è esercitato dal custode.

5. Il diritto agli utili e il diritto di opzione spettano al socio.

6. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni previste dall'art. 2352 del Codice Civile. Gli amministratori devono annotare i vincoli sul libro soci.

#### ART. 8. OBBLIGAZIONI

1. L'emissione di obbligazioni non convertibili è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con verbale redatto da un notaio.

2. Non possono essere emesse obbligazioni convertibili da collocare liberamente sul mercato.

3. La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somme complessivamente non eccedenti il doppio del Capitale Sociale, della Riserva Legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Le obbligazioni destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali, che in caso di successiva circolazione rispondono dell'insolvenza della società nei

confronti degli acquirenti che non siano investitori

professionali e le obbligazioni garantite da ipoteca di primo grado non oltre i due terzi del valore degli immobili di proprietà sono escluse dal limite e dal calcolo del limite.

4.La società non può ridurre il capitale sociale o distribuire riserve se non vengono rispettati i limiti sopra previsti per le obbligazioni in circolazione. Nel caso di riduzione delle riserve e del capitale per perdite non possono essere distribuiti utili fino al ripristino dei limiti sopra previsti per le obbligazioni in circolazione.

5.La disciplina delle obbligazioni si applica anche agli strumenti finanziari comunque denominati che condizionano i tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della società.

6.Per tutto quanto non previsto si richiamano espressamente le disposizioni della sezione VII del Codice Civile.

#### ART. 9 VERSAMENTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

1.La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, nel rispetto della normativa vigente. La società potrà acquisire inoltre versamenti in conto capitale, in conto futuro aumento capitale sociale e copertura perdite.

#### ART. 10 RECESSO

1.Nel caso di recesso, ai sensi dell'art. 2437 Codice Civile, il rimborso delle azioni da parte della società è determinato dall'Organo Amministrativo e dovrà essere effettuato ad un prezzo non inferiore al valore venale corrente delle azioni in circolazione determinato, tenendo conto, con equo apprezzamento, della situazione patrimoniale della società, delle plusvalenze latenti, dei valori immateriali, della redditività, della posizione nel mercato, nonché di ogni circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione al fine della determinazione del valore delle azioni, sentito il parere non vincolante del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile ove nominato. In caso di disaccordo il valore di liquidazione è determinato dalla relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale su istanza della parte più diligente. Si applica in tal caso il 1° comma dell'art. 1349 codice civile.

2.Il rimborso dovrà avvenire in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 2437 quater codice civile.

3.Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili.

4.In mancanza di riserve disponibili, andrà ridotto in misura corrispondente il Capitale Sociale; in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 c.c. e, qualora sulla base di esso, non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.



5.Per quanto non è espressamente previsto in questo statuto o nell'atto costitutivo si applicano alla società le norme del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

6.Il diritto di recesso è esercitato dai soci che non hanno concorso alle deliberazioni che lo determinano, con preavviso di dodici mesi mediante lettera raccomandata che deve pervenire alla società entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato oppure, se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

7.Il diritto di recesso può essere esercitato nei seguenti casi:

a.il cambiamento significativo dell'attività della società, con esclusione (trattandosi di società istituzionalmente costituita e preposta per l'erogazione dei servizi pubblici locali) di ogni ipotesi di revoca ope legis del servizio e con esclusione di ogni modifica in riduzione o ampliamento della platea dei servizi pubblici affidati;

b.negli altri casi inderogabili previsti dalla legge.

8.Non costituisce caso di recesso la proroga del termine di durata della società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

9.Il recesso non può essere esercitato o se già esercitato è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

#### ART.11 ASSEMBLEA DEI SOCI: PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

1.Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto, nella persona del rappresentante legale dell'Ente Locale o di un suo delegato, secondo le disposizioni statutarie e regolamentari adottate dall'Ente Locale stesso, ai sensi del D.Lgs. n.267/00. Non è richiesto il preventivo deposito delle azioni. L'intervento in assemblea può avvenire anche con mezzi di telecomunicazione e il voto può essere espresso anche per corrispondenza, mediante formulario che dovrà essere restituito alla società almeno tre giorni prima della data dell'assemblea. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'assemblea.

2.Se le azioni sono nominative la società provvede all'iscrizione nel libro dei soci di coloro che hanno partecipato all'assemblea o che hanno effettuato il deposito.

3.Le azioni di godimento eventualmente emesse non danno diritto di voto in assemblea.

4.Il socio può farsi rappresentare in assemblea, nei limiti di cui all'art. 2372 Codice Civile, da chi non sia amministratore, sindaco o dipendente della società o delle

società controllate. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

5.La regolarità della delega sarà accertata dal Presidente dell'assemblea.

6.I patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in assemblea a scopo informativo.

ART.12 COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

1.Sono di esclusiva competenza dell'assemblea ordinaria i seguenti provvedimenti e decisioni:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la distribuzione degli utili;
- c) la copertura delle perdite;
- d) la nomina, la designazione e la revoca degli amministratori e la determinazione dei relativi compensi nei limiti assegnati dalla Legge alle società pubbliche;
- e) la nomina, la designazione e la revoca del Collegio Sindacale e la determinazione dei relativi compensi;
- f) la nomina del Presidente del Collegio Sindacale nonché, quando previsto, la nomina del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- g) le delibere per l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci;
- h) il conferimento e la revoca dell'incarico alla Società di revisione in caso di certificazione volontaria o obbligatoria del bilancio fissando il relativo compenso;
- i) l'approvazione di piani strategici o piani industriali corredati dal piano degli investimenti e/o opere pubbliche;
- l) l'autorizzazione relativa all'approvazione delle dotazioni organiche e del regolamento del personale;
- m) l'autorizzazione relativa all'affidamento di servizi pubblici da parte di enti;
- n) l'autorizzazione relativa a contratti aventi ad oggetto diritti reali di garanzia di qualunque importo o contratti di acquisto o cessione di diritti reali immobiliari di importo superiore ad euro 500.000 (euro cinquecentomila/00) (non previsti nel piano industriale);
- o) la presa d'atto delle transazioni legali rese sia in sede giudiziaria che extragiudiziaria;
- p) l'autorizzazione alla costituzione o partecipazione a società di capitali o consorzi per la gestione e lo svolgimento dei servizi e delle prestazioni di cui all'art. 2 del presente statuto nei limiti consentiti dall'art.2361 del codice civile, nonché la cessione di dette partecipazioni laddove le predette operazioni superino il valore di Euro 200.000 (euroduecentomila/00);
- q) la delibera in ordine al gradimento per il trasferimento di azioni e/o diritti di opzione ad altri Enti locali non soci;
- r) la delibera di autorizzazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2364 comma 1 n. 5) Codice civile, a favore

degli amministratori per la definizione di strumenti operativi comunque denominati (piani operativi-piani industriali dettagliati - piani economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo - report infrannuali) per l'esecuzione di quanto previsto alla precedente lettera i);

s) la delibera di revoca degli amministratori.

2.L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla Legge o dallo Statuto alla sua competenza.

3.L'assemblea dei soci è convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori dalla sede della società mediante avviso comunicato ai soci presso il loro domicilio con mezzi - lettera raccomandata, telefax, posta elettronica, ecc. - che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea. Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, fornendo in allegato, ai fini del controllo analogo qualitativo e quantitativo, i relativi documenti.

4.L'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale se la società è tenuta alle redazioni del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze derivanti dalla struttura e dell'oggetto sociale.

5.L'assemblea dei soci è validamente costituita anche nel caso non siano rispettate le formalità suddette purché sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti; dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

6.Gli amministratori devono convocare senza indugio l'assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino il decimo del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

7.La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea deve deliberare, su proposta degli amministratori, ai sensi dell'art. 2367 c. 3° codice civile.

#### ART. 13 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

1.L'assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o di impedimento, da persona eletta dall'assemblea.

2.Il Presidente ha pieni poteri per accertare il diritto dei soci a partecipare all'assemblea, in proprio o per delega, per constatare se essa sia regolarmente costituita e possa deliberare, per stabilire le modalità di votazione, per

regolare la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

3.Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominato dall'assemblea. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

4.Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci.

#### ART.14 COSTITUZIONE E QUORUM DELL'ASSEMBLEA

1.L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento di tanti soci che rappresentino in proprio, per delega o per procura, almeno l'85% del capitale sociale. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino in proprio, per delega o per procura, almeno il 30% del capitale sociale. L'assemblea ordinaria sia in prima che in seconda convocazione delibera a maggioranza assoluta dei presenti, ferme le maggioranze qualificate eventualmente richieste dalla legge o dal presente statuto.

2.Per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali l'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno l'85% del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di Capitale rappresentata dai soci partecipanti e delibera a maggioranza assoluta.

3.L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio, per delega o per procura, almeno l'85% del capitale sociale. In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio, per delega o per procura, almeno il 67% del capitale sociale. L'assemblea straordinaria delibera sempre con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza assoluta del Capitale Sociale.

4.Il Presidente è assistito da un Segretario scelto preferibilmente tra i funzionari della Società con il compito di redigere il verbale di seduta e di curarne la trascrizione nel libro delle assemblee.

5.Per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, l'emissione di azioni privilegiate, è necessario sia in prima che in seconda convocazione il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 67% del capitale sociale.

6.L'Assemblea legalmente costituita, rappresenta l'universalità degli Azionisti e le sue deliberazioni prese in conformità alla Legge ed allo Statuto, obbligano tutti i

Soci, anche se non presenti o dissenzienti.

7.Per poter validamente partecipare all'assemblea dei soci il legale rappresentante del Comune di Fano (socio maggioritario assoluto) deve preliminarmente acquisire conforme e favorevole deliberazione del Consiglio Comunale di Fano in ordine alle materie di cui all'art.12, comma n.1, lett. i)-m)-n)-o)-p)-q) del presente Statuto nonché della Giunta Comunale di Fano in ordine alle materie di cui all'art.12, comma n.1, lett. 1) del presente statuto.

ART. 15. AMMINISTRAZIONE

1.La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) , e se la legge lo consente, ad un massimo di 5 (cinque) membri, nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea ordinaria dei soci. Gli amministratori che possono essere anche non soci, devono essere scelti tra persone che godono dei requisiti di onorabilità e abbiano una specifica competenza professionale nel campo dei servizi di pubblico interesse. Gli amministratori restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Non possono essere nominati amministratori le persone giuridiche, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi, le persone che esercitano o potenzialmente possono esercitare attività in concorrenza o in conflitto di interessi con quella della società, salvo motivata deliberazione dell'assemblea e chi avendo ricoperto incarichi analoghi in società o enti pubblici nei cinque anni precedenti, ha conseguito risultati negativi per tre esercizi consecutivi, salvo esimenti ai sensi di legge.

2.Gli amministratori non possono assumere la qualifica di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né essere amministratori in altre società.

3.Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto per l'amministrazione della società, salvo quegli amministratori che abbiano fatto constatare il proprio dissenso dandone notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale.

4.Gli amministratori rispondono anche verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.

5.Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal collegio sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prima assemblea dei soci che provvederà alla

sostituzione definitiva. Gli amministratori nominati dall'assemblea dei soci durano in carica per il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

6. Tuttavia, se la maggioranza degli amministratori rassegna le dimissioni o, comunque, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio di Amministrazione decade automaticamente e gli amministratori rimasti in carica provvedono a convocare d'urgenza l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo consiglio. In caso di loro inerzia provvederà senza indugio il Presidente del Collegio Sindacale.

7. Il Consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

8. La convocazione è fatta dal Presidente del Consiglio con lettera raccomandata spedita almeno tre (3) giorni prima. Il telefax, il telegramma o la posta elettronica possono sostituire la lettera raccomandata purché assicurino l'informazione sugli argomenti da trattare almeno ventiquattro (24) ore prima.

9. Il Consiglio è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette purché sia rappresentato l'intero Consiglio di amministrazione, l'intero Collegio Sindacale e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

10. Le riunioni del Consiglio di amministrazione, qualora il Presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza od in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

11. L'amministratore in conflitto di interessi deve darne notizia agli altri amministratori e deve astenersi se ha poteri di delega.

12. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza. Qualora il numero dei consiglieri fosse pari, in caso di parità di voti prevarrà il voto del Presidente.

13. RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI: all'organo amministrativo è affidata la gestione della società; a tal

fine esso potrà compiere tutti gli atti e tutte le operazioni, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, nell'attuazione dell'oggetto sociale e nel rispetto di quanto deliberato dall'Assemblea, in particolare per quanto riguarda gli strumenti operativi di cui alla lettera r) dell'art. 12 con esclusione di quegli atti e di quelle operazioni che la legge e il presente statuto riservano espressamente ai soci ed a condizione che venga espletata la procedura di controllo prevista al successivo comma 14.

14.CONTROLLO SULLA GESTIONE. Al fine di garantire un efficace controllo sulla gestione da parte dei soci, si dispone quanto segue:

al rappresentante dell'Ente locale che detiene la maggioranza delle quote di capitale è delegato, da parte degli Enti locali di minoranza mediante apposito accordo/protocollo di intesa, l'esercizio del "controllo analogo" richiesto dalle vigenti normative in materia di affidamento senza gara di servizi pubblici a rilevanza economica;

il rappresentante dell'Ente locale che detiene la maggioranza delle quote di capitale è tenuto, ai fini dell'esercizio del "controllo analogo" a costituire un apposito Comitato di Controllo sulla gestione della società composto dal Direttore Generale del proprio Ente, dal Dirigente competente in materia di enti e società partecipate e dal Dirigente competente in materia di servizi finanziari; può altresì sempre richiedere sia al Comitato di Controllo sia ai Dirigenti dell'Ente, secondo le relative competenze in base all'ordinamento interno, un parere in ordine agli argomenti sottoposti all'attenzione dell'Assemblea dei soci nonché su qualunque aspetto legale od amministrativo relativo alla società fatta salva la propria esclusiva responsabilità; per gli atti relativi al bilancio ed alla gestione finanziaria può, infine, avvalersi del Collegio dei Revisori dell'Ente stesso; i lavori del Comitato di Controllo sono disciplinati da norme regolamentari adottate dalla Giunta Comunale nell'ambito del regolamento d'organizzazione; il Comitato di Controllo esprime, in ogni caso, collegialmente ed obbligatoriamente un parere di regolarità tecnica in ordine alle deliberazioni sottoposte per l'approvazione del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale ai sensi dell'art.14, comma n.7, del presente statuto e dell'art.49 del D.Lgs.n.267/2000;

il Presidente o suo delegato, in caso di atti di straordinaria amministrazione non ricompresi nell'art.14, comma 7, del presente Statuto, dovrà redigere apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza l'argomento oggetto di decisione e l'eventuale parere del collegio sindacale della società (che, qualora formulato, dovrà essere allegato al documento) osservando un termine di

almeno 10 gg lavorativi prima della seduta del Consiglio di Amministrazione convocato per decidere in materia; tale documento, accompagnato da una analitica relazione illustrativa, dovrà essere inviato, contestualmente, al Comitato di Controllo di cui ai punti precedenti che, entro i successivi 10 giorni dalla richiesta, potrà alternativamente:

- a) proporre al Sindaco di apporre il veto spettante all'Ente locale che detiene la maggioranza delle quote di capitale;
- b) rimettere motivatamente all'assemblea dei soci la decisione;
- c) formulare parere favorevole rimettendo gli atti al Consiglio di Amministrazione ed informando il Sindaco al riguardo; il Sindaco conserva, in ogni caso, la facoltà di veto anche controdeducendo al parere del Comitato di Controllo.

Il consiglio di amministrazione potrà deliberare su tali atti solo a seguito dell'esercizio del potere decisionale del Comitato di Controllo esercitato nei termini previsti e fatto salvo il relativo potere di veto del Sindaco da esercitarsi entro 5 giorni dalla comunicazione del Comitato di Controllo; nel caso in cui il Comitato di Controllo non si esprima entro il termine previsto ed il Sindaco non abbia comunque esercitato il diritto di veto nei termini previsti, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare sugli atti di straordinaria amministrazione in questione.

15. Con riferimento all'art. 12 comma 1 lett. r) e s) del presente statuto, ai fini di esercitare il dovuto controllo sulle modalità di esecuzione degli atti autorizzati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di informare, almeno due volte l'anno e cioè subito dopo il primo e secondo semestre, l'Assemblea ed i singoli soci che hanno conferito i servizi di cui all'art. 2 comma 1 ) sull'esecuzione degli atti autorizzati ai sensi del suddetto art. 12 comma 1 lett. r) del presente Statuto. Nel caso in cui gli amministratori non convochino dette assemblee per l'esercizio del controllo analogo sia qualitativo che quantitativo, ovvero nel caso in cui il controllo esercitato dai soci dia esito negativo, salvo giustificati motivi, l'Assemblea potrà procedere alla revoca degli amministratori inadempienti.

16. Il Consiglio di Amministrazione nel rispetto del principio del "controllo analogo" ha l'obbligo di illustrare, in apposita sezione della Relazione sulla gestione prevista ai sensi dell'art. 2428 codice civile, le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nel piano industriale di cui all'art. 12 comma 1 lett. i) del presente statuto, motivando gli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alla spesa preventivata, in coerenza con quanto già emerso dai report infrannuali.

17. Alcuni degli stessi poteri possono essere attribuiti



nell'atto costitutivo e successivamente dal consiglio di amministrazione al Presidente ed agli amministratori delegati che determineranno il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

18.Il Consiglio di Amministrazione può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

19.Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie inserite all'ordine del giorno vengano fornite a tutti consiglieri. Il Presidente provvede a nominare, preferibilmente fra i funzionari della società, una persona che funge da Segretario del Consiglio

20.Non possono essere delegati la redazione del bilancio, la facoltà concessa dall'assemblea al Consiglio di aumentare il capitale sociale o di emettere obbligazioni, le riduzioni del capitale per perdite, la reintegrazione del capitale per perdite, la redazione del progetto di fusione e di scissione e i principali atti di ordinaria amministrazione, se non dopo averne escusso gli indirizzi da parte dell'assemblea dei soci. Non sono mai delegabili le materie di cui all'art.14, comma 7, del presente statuto.

21.Ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che siano fornite al consiglio informazioni relative alla gestione della società e può opporsi all'operazione che il Presidente e/o gli amministratori delegati vogliano compiere prima che sia compiuta; sull'opposizione deciderà il consiglio di amministrazione.

22.La firma e la rappresentanza sociale generale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente ed in sua assenza al Vicepresidente o ad un Consigliere delegato dal Consiglio di Amministrazione.

23.Il Presidente e gli amministratori delegati non possono delegare altre persone per procura senza il consenso del Consiglio di Amministrazione.

24.I limiti dei poteri degli amministratori non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società. Gli atti extra poteri sono pertanto validi salva l'azione di responsabilità nei confronti di chi li ha compiuti.

25.Le indennità fisse per gli amministratori nonché l'eventuale indennità di risultato da attribuirsi al Presidente ove abbia anche la qualifica di Amministratore Delegato è stabilita dall'assemblea dei soci ai sensi di legge. Spetta inoltre agli amministratori il rimborso delle spese di trasferta per l'esercizio delle funzioni.

26.Il Consiglio di Amministrazione, se non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge tra i suoi membri un Presidente, eventualmente un Vicepresidente e gli

Amministratori Delegati.

27. Il Consiglio di Amministrazione, può nominare un Direttore Generale previa indicazione del nominativo dello stesso e deliberazione da parte dell'Assemblea dei soci. Il Consiglio di amministrazione conferisce, con sua deliberazione, i poteri e le deleghe da attribuire al Direttore Generale seguendo le indicazioni deliberate dall'Assemblea dei soci. Il Consiglio di Amministrazione determina inoltre le modalità di sostituzione del Direttore Generale in caso di assenza, o di impedimento o di vacanza del posto sempre previa autorizzazione ed indicazione da parte dall'Assemblea dei soci. Il Direttore Generale può essere revocato per giusta causa o per giustificati motivi che dovranno essere indicati esplicitamente nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

#### ART.16 COLLEGIO SINDACALE

1. La gestione della Società è controllata da un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti.

2. I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. L'Assemblea che nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale determina il compenso Loro spettante.

3. Il controllo contabile della società è esercitato normalmente dal collegio sindacale a condizione che sia integralmente costituito da revisori contabili, salvi i casi di legge ed ove l'assemblea deliberi diversamente.

4. L'incarico del controllo contabile, è conferito per la durata di tre esercizi dall'assemblea ordinaria dei soci la quale determinerà il corrispettivo; l'incarico scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

5. Il Collegio sindacale verifica gli strumenti programmatici ed i report infrannuali sul "controllo analogo" ed attesta il soddisfacimento del requisito relativo all'attività della società descritto all'art. 2 comma 3 del presente statuto.

#### ART.17 BILANCIO ED UTILI

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede nei termini e sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni di Legge, alla compilazione del bilancio, corredato da una relazione sull'andamento della gestione sociale.

2. Atteso che la società non persegue in via principale fini di lucro gli eventuali utili netti emergenti dal bilancio approvato, saranno ripartiti come segue:

- a. Il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale, sino a che questo non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale;
- b. Il rimanente 95% (novantacinque per cento), verrà assegnato agli azionisti in proporzione alle azioni da ciascuno possedute, salvo che l'Assemblea deliberi speciali

prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione oppure disponga di mandarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

3. Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui diventeranno esigibili, andranno prescritti a favore della società.

4. Il Consiglio di Amministrazione approva il piano industriale per l'esercizio successivo da sottoporre all'Assemblea Ordinaria dei Soci.

#### ART.18 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. Verificandosi la scadenza del termine di durata e per qualsiasi motivo lo scioglimento della Società, l'Assemblea Straordinaria procederà alla nomina di una o più liquidatori e ne determinerà le attribuzioni ed i poteri.

#### ART.19 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di 3 (tre) arbitri, tutti nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Pesaro e Urbino, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

2. Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale.

3. La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.

4. Il collegio arbitrale dovrà decidere entro 180 (centottanta) giorni dalla nomina. Il collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto.

5. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del collegio arbitrale. Prima del conferimento del mandato gli arbitri designati informeranno la società circa i loro compensi onnicomprensivi.

6. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

7. La modificazione o la soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

#### ART. 20 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Per tutto quanto non risulta esplicitamente contemplato nel

presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile ed ogni altra disposizione di Legge.

f.to Giovanni Mattioli  
f.to Alfredo de Martino - notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.23, del D.Lgs. 7 marzo 2005,n.82.

Imposta di bollo assolta per via telematica ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I

Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Fano in data 29/12/2008 al numero 11038